
VALORE GIURIDICO DELLE NORME TECNICHE

La definizione più efficace di Norma tecnica è probabilmente quella che ne hanno dato gli stessi Enti Normatori europei, e che è contenuta nella Norma congiunta CEI UNI EN 45020:

“Per Norma, si intende un documento prodotto mediante consenso e approvato da un organismo riconosciuto, che fornisce, per usi comuni e ripetuti, regole, linee guida o caratteristiche relative a determinate attività o ai loro risultati, al fine di ottenere il miglior ordine in un determinato contesto”.

La stessa Norma citata specifica inoltre che una norma deve basarsi su comprovati risultati scientifici, tecnologici e sperimentali e mirare alla promozione dei migliori benefici per la comunità.

Le Norme tecniche sono state oggetto di numerose leggi, che hanno avuto come obiettivo quello di renderle più incisive, e cioè di attribuire loro maggiori possibilità di raggiungere gli obiettivi che si prefiggono.

Il primo riferimento di legge per il valore giuridico delle Norme CEI è la Legge 1 marzo 1968, n. 186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici”:

Articolo 1: “Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati a regola d’arte”.

Articolo 2: “I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d’arte”.

Dopo altre citazioni relative a casi particolari, o a recepimenti di Direttive Europee, si è arrivati ad un altro riferimento tuttora importantissimo per il riconoscimento giuridico delle norme tecniche, la Legge 5 marzo 1990, n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti”, che cita:

Articolo 7,

comma 1: “Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d’arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le Norme tecniche di sicurezza dell’Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d’arte”.

Le Norme tecniche non sono strettamente obbligatorie, secondo quanto riportato anche dal Decreto Legislativo 23 novembre 2000, n. 427 “Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e

Tratto da : <http://www.ceiuni.it/Frame02.asp?Settore=Chi&Finestra=profiloistituziona.html>

regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE":

Art. 2.

Lettera f) "norma: una specifica tecnica, approvata da un organismo riconosciuto e abilitato ad emanare atti di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie: norma internazionale, norma europea, norma nazionale. Sono norme internazionali, europee o nazionali, le norme adottate e messe a disposizione del pubblico rispettivamente da un'organizzazione internazionale di normalizzazione, da un organismo europeo di normalizzazione o da un organismo nazionale di normalizzazione".

In conclusione, il valore giuridico delle Norme tecniche pubblicate da un organismo riconosciuto, è tale per cui la loro applicazione, sebbene non obbligatoria, garantisce il rispetto della regola d'arte, e quindi della legge.

Vedasi anche la Norma CEI 0-4/1 ed. 1998 "Documenti CEI normativi e non normativi – Parte 1: Tipi, definizioni e procedure".